



## PARTE SPECIALE L

# LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA

## 1. PREMESSA

Nella presente Parte Speciale si prendono in considerazione le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 che non sono state oggetto delle precedenti parti speciali.

Si tratta di quelle fattispecie che, a seguito del *risk assessment* effettuato all'interno della Società, hanno presentato un profilo di rischio meno rilevante rispetto a quelle oggetto di specifiche parti speciali. Ciò nonostante, dal punto di vista metodologico e in un'ottica di prevenzione si ritiene opportuno e necessario prendere in esame tutte le fattispecie attualmente previste dal D.Lgs. 231.

Conseguentemente, l'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente parte al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

## 2. GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si procede all'elencazione degli altri reati presupposto previsti dal predetto decreto, rimasti esclusi dalle parti speciali sopra descritte.

### **Art. 25 bis : I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

### **Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, brevetti disegni o modelli industriali o farne uso;
- produrre beni aventi lo stesso nucleo essenziale di prodotti brevettati da terzi operanti nel medesimo ramo commerciale.

## **ARTT. 25 quater 1 e 25 quinquies : PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ED I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 – undecies c.p. - Adescamento di minorenni

### **Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere, anche potenzialmente, l'integrità personale di qualunque individuo.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- verificare con attenzione l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di viaggio di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano i viaggi aziendali, le trasferte, la qualifica dei fornitori e l'utilizzo dei sistemi informatici.

## **Art. 25 quater : I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

### **Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici.

## **ART.24 ter : DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso

Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

### **Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;

- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

### **I REATI TRANSNAZIONALI:**

Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146; Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 - Definizione di reato transnazionale

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

### **Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- rispettare le procedure aziendali, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- rispettare tutte le procedure e le policy aziendali che regolamentano la gestione dei rapporti e dei processi infragruppo e con i soci.

### **3. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;

- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.